



COMUNE DI TRASACCO

Provincia dell'Aquila

REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDÌ

SOMMARIO

<i>ART. 1 - Oggetto e finalità</i>	2
<i>ART. 2 - Definizioni</i>	2
<i>ART. 3 - Tipologia del mercato</i>	2
<i>ART. 4 - Area e posteggi del mercato</i>	2
<i>ART. 5 - Sistemazione delle attrezzature</i>	2
<i>ART. 6 - Calendari ed orari di svolgimento</i>	2
<i>ART. 7 - Validità della concessione del posteggio</i>	3
<i>ART. 8 - Assegnazione dei posteggi non occupati dai titolari</i>	3
<i>ART. 9 - Registro delle concessioni</i>	4
<i>ART. 10 - Tasse e canoni</i>	4
<i>ART. 11 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio</i>	4
<i>ART. 12 - subingresso</i>	5
<i>ART. 13 - pulizia del posteggio</i>	5
<i>ART. 14 - Pubblicità fonica</i>	5
<i>ART. 15 - Riassegnazione di posteggi a seguito di spostamento del mercato esistente</i> ...	6
<i>ART. 16 - Assegnazione dei posteggi nei mercati</i>	6
<i>ART. 17 - Criteri di valutazione per l'assegnazione dei posteggi nei mercati</i>	6
<i>ART. 18 - sanzioni</i>	7
<i>ART. 19 - norme igienico – sanitarie</i>	7
<i>ART. 20 - Abrogazione di norme</i>	7
<i>Appendice normativa</i>	8

ART. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina e regola le modalità di svolgimento, di organizzazione e gestione del tradizionale Mercato Settimanale del Venerdì.

ART. 2 - Definizioni

Per Mercato Settimanale si intende l'area pubblica, individuata dall'allegata TAVOLA 1, utilizzata il venerdì per l'esercizio del commercio su posteggi.

Per posteggio s'intende la porzione di area pubblica o privata che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale nei tempi e nei modi stabiliti dal presente regolamento.

Per presenze nel mercato si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

Per presenze effettive nel mercato si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente svolto l'attività.

ART. 3 - Tipologia del mercato

Mercato periodico a cadenza settimanale, che si effettua nel giorno di venerdì.

ART. 4 - Area e posteggi del mercato

L'area di svolgimento del mercato, il numero, le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi sono descritti nella Tavola 1 allegata al presente Regolamento del quale forma parte integrante.

ART. 5 - Sistemazione delle attrezzature

I banchi, le attrezzature, i mezzi attrezzati e la merce esposta, devono essere contenuti nei limiti dello spazio assegnato.

ART. 6 - Calendari ed orari di svolgimento

- a) Il mercato settimanale si svolge nel giorno di venerdì dalle ore 08,30 alle ore 14,00.
- b) Gli operatori entro le ore 08,15 devono aver posizionato il proprio banco o mezzo attrezzato nell'area relativa al posteggio assegnato.
- c) Non è consentito, fino alle ore 8.30, scaricare le attrezzature o la merce sul posteggio assegnato se questo pregiudica la possibilità di raggiungere gli eventuali posti liberi da parte degli altri concessionari o spuntisti.
- d) Non è consentita l'occupazione del posteggio prima delle ore 08,00 e/o lo sgombero prima delle ore 13,00 se non per comprovata impossibilità a proseguire l'attività di vendita.

- e) Entro le ore 14,00 tutti gli operatori devono aver completato le operazioni di sgombero, in modo che possa essere ripristinata la sosta e la circolazione stradale nell'intera area.
- f) Il mercato settimanale non si terrà:
- in coincidenza di giorni festivi;
 - in concomitanza con i giorni 29, 30, 31 agosto e 1° settembre, che ricadono tradizionalmente nel periodo dei festeggiamenti patronali.
- g) In caso di manifestazioni organizzate dal Comune, da Associazioni o da altri privati cittadini, il cui valore ed interesse sia riconosciuto dall'Amministrazione Comunale, che occupano, con attrezzature (palco, sedie, gazebo, ecc.), uno o più posteggi dell'area mercatale, sarà compito dell'amministrazione comunale notificare al titolare del posteggio interessato, almeno sette giorni prima dello svolgimento della manifestazione, la mancata disponibilità del posteggio.
- In questo caso sarà data facoltà al titolare del posteggio occupato di optare per le seguenti alternative:
- 1) occupare un posteggio rimasto libero per assenza del titolare;
 - 2) occupare un'area situata nella zona adiacente il mercato, opportunamente indicata al momento della comunicazione;
 - 3) rinunciare all'esercizio dell'attività, con rimborso, da parte del Comune, della COSAP dovuta per i giorni di mancato utilizzo;
- h) In caso di lavori pubblici o privati regolarmente autorizzati che interessano uno o più posteggi dell'area mercatale si applicheranno le norme di cui al precedente punto g).

ART. 7 - Validità della concessione del posteggio

Le concessioni di posteggio hanno validità decennale e sono rinnovate con modalità e criteri indicati in apposito bando pubblicato prima della scadenza. Non è previsto rinnovo automatico delle concessioni.

Qualora la concessione di posteggio sia revocata per motivi di viabilità o di traffico o altri motivi di interesse pubblico, il soggetto interessato ha diritto ad ottenere, nel territorio comunale, un altro posteggio che non può avere superficie inferiore a quello revocato e che deve essere localizzato in conformità a scelte concordate con i rappresentanti degli operatori presenti nel mercato e con gli operatori stessi.

ART. 8 - Assegnazione dei posteggi non occupati dai titolari

I concessionari di posteggio non presenti nell'ora stabilita ai sensi dell'art. 6, lett. b), non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti, senza diritto alla restituzione della COSAP versata.

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche nello stesso settore merceologico che vantino il più alto numero di presenze nel mercato settimanale nei tre anni precedenti, oltre all'anno corrente, come risultano dal "Registro Presenze Spuntisti" tenuto dall'ufficio commercio, quale che sia la sua residenza, sede o nazionalità.

ART. 9 - Registro delle concessioni

Presso l'Ufficio Commercio deve essere tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, copia del presente Regolamento, la planimetria di mercato, con l'indicazione dei posteggi individuati con numeri e/o lettere, ed il registro delle concessioni riportante la data di rilascio di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza.

Per ogni provvedimento comunale assunto in materia di concessioni, l'Ufficio Commercio provvede all'aggiornamento del registro.

ART. 10 - Tasse e canoni

Le concessioni di posteggio aventi validità pluriennale o temporanea sono assoggettabili al pagamento della C.O.S.A.P. nelle misure stabilite dalla vigenti disposizioni, nonché dai canoni di concessione determinati dal Consiglio Comunale.

I titolari di concessioni pluriennali dovranno provvedere al pagamento della COSAP entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi, su richiesta motivata dei concessionari di posteggio, può autorizzare la rateizzazione dei canoni dovuti.

Entro il 31 gennaio, il Responsabile dell'Ufficio Tributi, avvia il procedimento di riscossione coattiva dei canoni non riscossi nell'anno precedente.

ART. 11 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio

L'autorizzazione/concessione è revocata:

- a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) nel caso di decadenza per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998.

L'autorizzazione di posteggio decade per mancato utilizzo del posteggio medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo il caso di malattia, gravidanza o servizio militare.

Il rapporto di cui ai commi precedenti pari ad un quarto, si misura con riferimento all'effettivo numero dei giorni nei quali è possibile svolgere l'attività secondo la cadenza periodica del mercato;

ART. 12 - subingresso

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o causa di morte, è soggetto a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni, alla condizione che sia effettivamente provato il trasferimento dell'azienda, che il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e, se richiesti, di quelli professionali, previsti dalla normativa di settore, che siano stati assolti gli obblighi del pagamento delle tasse e canoni previsti e che l'azienda subentrante ponga in vendita i prodotti appartenenti allo stesso settore merceologico dell'azienda cedente, allo scopo di mantenere la separazione dell'area mercatale fra i prodotti alimentari e non alimentari.

L'atto di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi potrà essere redatto in forma di scrittura privata. La comunicazione presentata ai sensi del precedente comma 1 è sottoscritta sia dal dante causa che dal subentrante ed entrambe le firme dovranno essere autenticate. Per l'autenticazione delle firme potranno essere utilizzati tutti gli strumenti di semplificazione previsti dalle norme vigenti in materia.

Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti morali e, se richiesti, professionali previsti dalla normativa di settore, deve darne comunicazione entro tre mesi dall'avvenuto subingresso, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.

ART. 13 - pulizia del posteggio

I posteggi dovranno essere liberi da qualsiasi ingombro e puliti a cura del concessionario il quale avrà cura di raccogliere ogni tipo di rifiuto derivante dall'attività commerciale (scatole, carta, plastica, ecc..) e disfarsene secondo le modalità stabilite dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di rifiuti.

ART. 14 - Pubblicità fonica

E' vietata qualsiasi forma di pubblicità fonica nelle aree mercatali.

ART. 15 - Riassegnazione di posteggi a seguito di spostamento del mercato esistente

La riassegnazione dei posteggi a seguito dello spostamento del mercato è effettuata sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria formata in base all'anzianità, in anni di frequenza, quali concessionari di posteggi e, in caso di parità, in base all'anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

I criteri di cui sopra sono, tuttavia, condizionati dalle dimensioni dei nuovi posteggi, dall'utilizzo ed ingombro dei mezzi ed attrezzature di vendita e quanto altro ne possa rendere opportuna l'assegnazione.

ART. 16 - Assegnazione dei posteggi nei mercati

In caso di ampliamento o in caso di posteggi resisi disponibili, il Comune pubblica sull'albo pretorio un bando che dovrà contenere:

- 1) l'elenco dei posteggi da assegnare ripartito per localizzazione, caratteristiche e identificazione;
- 2) il termine entro i quali gli interessati debbono far pervenire la domanda di rilascio di autorizzazione;
- 3) il termine di affissione all'albo della graduatoria finale;
- 4) le modalità di presentazione e contenuti delle domande ai sensi della Legge Regionale n° 135 del 23 dicembre 1999 e dell'altra normativa di settore vigente al momento della pubblicazione del bando;
- 5) il nominativo del Funzionario Responsabile del procedimento amministrativo;
- 6) ogni altra notizia utile agli operatori;

ART. 17 - Criteri di valutazione per l'assegnazione dei posteggi nei mercati

Il Comune assegna i posteggi resisi liberi e quelli disponibili a seguito di ampliamento del mercato, sulla base di una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri in ordine prioritario:

- a) maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato. Per maggior numero di presenze effettive maturate, s'intendono quelle effettuate in qualità di spuntista nei tre anni precedenti, oltre all'anno corrente, come risultano dal "Registro Presenze Spuntisti" alla data di pubblicazione del bando;
- b) Anzianità dell'attività maturata come iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
- c) Sarà motivo d'esclusione se nei precedenti 60 mesi dalla pubblicazione del bando si sono verificate le seguenti ipotesi:
 - c 1) aver ceduto a titolo definitivo uno dei posteggi dello stesso mercato;
 - c 2) aver subito provvedimento di revoca del posteggio;

Prima della pubblicazione del Bando, saranno espletate, fra tutti gli operatori del mercato, già concessionari di un posteggio, una procedura di riassegnazione dei posteggi fra tutti i soggetti interessati che ne facciano domanda con i criteri di cui al precedente art. 16.

I residui posteggi rimasti liberi dopo l'espletamento di detta procedura saranno posti in assegnazione a mezzo bando. Gli operatori concessionari di posteggi non possono scambiare tra loro il posteggio.

ART. 18 - sanzioni

Per le violazioni inerenti l'attività commerciale, si applicano le sanzioni previste dal Titolo X del D.Lgs. 114/98.

Per quanto concerne le violazioni al presente Regolamento non previste dal Titolo X del D.Lgs 114/98, si applicherà la sanzione pecuniaria da € 25.00 ad € 500.00 come determinata nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 09.04.2003.

L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689.

ART. 19 - norme igienico – sanitarie


La vendita e la somministrazione dei prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie.

La vigilanza ed il controllo spetta all'Autorità Sanitaria, che si avvale dei preposti Servizi della A.U.S.L..

ART. 20 - Abrogazione di norme

Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente Regolamento Comunale sul Mercato del Venerdì, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 24 marzo 2006.

MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI'



Appendice normativa

Abruzzo

L.R. 23-12-1999 n. 135

Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

Publicata nel B.U. Abruzzo 28 dicembre 1999, n. 30 straordinario.

Epigrafe

TITOLO

I

Disposizioni generali

[Art. 1 - Oggetto e finalità.](#)

[Art. 2 - Definizioni.](#)

[Art. 3 - Soggetti a cui si applicano le presenti norme.](#)

TITOLO

II

Norme sull'esercizio dell'attività

[Art. 4 - Modalità di svolgimento.](#)

[Art. 4-bis - Requisiti per lo svolgimento dell'attività.](#)

[Art. 5 - Rilascio dell'autorizzazione.](#)

[Art. 6 - Assegnazione dei posteggi nei mercati.](#)

[Art. 7 - Validità ed uso della concessione di posteggi nei mercati e nelle fiere.](#)

[Art. 8 - Norme concernenti le fiere.](#)

[Art. 9 - Modalità per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.](#)

[Art. 10 - Esercizio dell'attività su aree demaniali marittime, aeroporti, stazioni e autostrade.](#)

[Art. 11 - Aree private.](#)

[Art. 12 - Subingressi e reintestazione dell'autorizzazione.](#)

[Art. 13 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.](#)

TITOLO

III

Indirizzi regionali e compiti dei comuni

[Art. 14 - Criteri per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.](#)

[Art. 15 - Indirizzi ai comuni per la determinazione di agevolazioni relative ai tributi e alle entrate.](#)

[Art. 16 - Funzioni e compiti dei comuni.](#)

TITOLO

IV

Disposizioni varie

[Art. 17 - Orari e calendari dei mercati e delle fiere.](#)

[Art. 18 - Norme igienico sanitarie.](#)

[Art. 19 - Sfera di applicazione della legge.](#)

[Art. 19-bis - Occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate.](#)

[Art. 20 - Sanzioni.](#)

[Art. 20-bis - Sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico.](#)

TITOLO

V

Norme transitorie e finali

[Art. 21 - Cessazione e abrogazione di norme.](#)

[Art. 22 - Conversione dei titoli autorizzatori rilasciati in base alla legge n. 112/1991.](#)

[Art. 23 - Disposizioni finali.](#)

[Art. 24 - Dichiarazione d'urgenza.](#)

L.R. 23 dicembre 1999, n. 135 ⁽¹⁾.

Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.*

(1) Publicata nel B.U. Abruzzo 28 dicembre 1999, n. 30 straordinario.

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. La Regione Abruzzo disciplina e regola con la presente legge, ai sensi del titolo X del *D.Lgs. n. 114/1998*, l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio regionale.

2. La presente legge disciplina le norme generali e gli indirizzi cui i comuni devono attenersi nell'esercizio delle loro funzioni amministrative concernenti il commercio su aree pubbliche.

Art. 2

Definizioni.

1. Per commercio al dettaglio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo e le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, con impianti fissati o non fissati permanentemente al suolo.

2. Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese le aree di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

3. Per posteggio si intende la porzione di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
4. Per posteggio isolato o fuori mercato si intende la porzione di suolo pubblico destinata all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche soggetta a concessione di carattere permanente, periodico o temporaneo.
5. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, coperta o scoperta, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi. La qualifica di area mercatale è recepita nelle norme urbanistiche del Comune.
6. Per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva del mercato come sopra definito che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e cioè con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio, fatta salva l'assegnazione di posteggi occasionalmente liberi. I mercati straordinari si svolgono, di norma, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo e possono essere collegati ad eventi particolari.
7. Per mercato specializzato si intende il mercato di cui al precedente comma 5 istituito con almeno il novanta per cento dei posteggi trattanti merceologia del medesimo genere o affini. Il restante dieci per cento dei posteggi è adibito a funzioni di servizio per i consumatori.
8. Per mercato stagionale si intende il mercato di cui al precedente comma 5, che, si svolge in uno o più periodi dell'anno legati alle caratteristiche climatiche e turistiche del Comune interessato.
9. Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari eventi o ricorrenze.
10. Per fiera specializzata si intende la manifestazione che si svolge a cadenza ultra mensile e con le merceologie di cui al precedente comma 7.
11. Per fiera locale si intende la manifestazione di cui al comma 9 a valenza e richiamo prettamente locale o che si svolge al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, le vie o i quartieri.
12. Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività. Ai fini della formazione della graduatoria generale valida per i casi di spostamento o ristrutturazione dei mercati, per presenza si intende il numero di anni di concessione maturati, compresi quelli del cedente in caso di subingresso ⁽²⁾.
13. Per presenza effettiva in una fiera si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
14. Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende l'attività di vendita e di consumo previsti dalla [legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di commercio"](#) ⁽³⁾.
15. Per autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche si intende il provvedimento rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori aventi la concessione del posteggio e quello rilasciato dal Comune nel quale l'operatore, persona fisica o giuridica, ha avviato l'attività in forma itinerante, per il settore o i settori merceologici ⁽⁴⁾.
16. Per concessione di posteggio si intende l'atto, rilasciato dal Comune, che consente l'utilizzo di un posteggio nei mercati e nel territorio comunale mediante l'individuazione della sua localizzazione, della superficie concessa e dei giorni autorizzati.

(2) Periodo aggiunto dall'[art. 1, L.R. 28 marzo 2006, n. 10](#).

(3) Comma così modificato dall'[art. 23, L.R. 22 dicembre 2010, n. 59](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48 della stessa legge).

(4) Comma così sostituito dall'[art. 24, L.R. 22 dicembre 2010, n. 59](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «15. Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche si intende l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori aventi la concessione del posteggio e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, in riferimento al settore o ai settori merceologici.».

Art. 3

Soggetti a cui si applicano le presenti norme.

1. Sono soggetti alla presente legge tutti coloro che intendono svolgere attività di vendita di commercio al dettaglio su aree pubbliche nei modi e con i mezzi consentiti dalle leggi dello Stato, dalla presente legge e dalle norme, direttive e regolamenti nazionali e locali.
2. Limitatamente ai soli soggetti e cittadini dell'Unione europea si prescinde dall'applicazione del comma 2, del successivo art. 4 qualora l'interessato sia già in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche o altro documento equipollente rilasciato dal Paese di provenienza.

TITOLO II

Norme sull'esercizio dell'attività

Art. 4

Modalità di svolgimento.

1. Il commercio al dettaglio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione, assegnati temporaneamente, o su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dell'autorizzazione di cui al comma 15 dell'art. 2 e al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4-bis. L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative ⁽⁵⁾.
- 2-bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività ⁽⁶⁾.
3. L'autorizzazione rilasciata per l'utilizzo di un posteggio abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante, nell'ambito del territorio regionale, limitatamente al periodo di non utilizzazione della disponibilità del posteggio concesso.

4. Sono illegittime discriminazioni o priorità manifestate nei confronti degli operatori in base alla loro nazionalità o residenza, nonché la creazione di zone di tutela e di rispetto per l'attività degli operatori commerciali a posto fisso.
5. L'operatore ha diritto di farsi sostituire, per causa di forza maggiore e per un periodo limitato, anche da altro soggetto purché socio, familiare o dipendente.

(5) Comma così sostituito dall'*art. 25, L.R. 22 dicembre 2010, n. 59*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 48* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dell'autorizzazione di cui al comma 15, del precedente art. 2 e al possesso dei requisiti di cui all'*art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998*. L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.».

(6) Comma aggiunto dall'*art. 26, L.R. 22 dicembre 2010, n. 59*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 48* della stessa legge).

Art. 4-bis

Requisiti per lo svolgimento dell'attività ⁽⁷⁾.

1. Non possono esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla *legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla *legge 31 maggio 1965, n. 575*, ovvero a misure di sicurezza non detentive.
2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'*articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252*.
5. L'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

(7) Articolo aggiunto dall'*art. 27, L.R. 22 dicembre 2010, n. 59*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 48* della stessa legge).

Art. 5

Rilascio dell'autorizzazione ⁽⁸⁾.

1. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 15 dell'*art. 2*, il richiedente, persona fisica o giuridica, presenta domanda al Comune nel quale intende avviare l'attività per la vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, ovvero al Comune sede del posteggio per la vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio. La domanda contiene:
 - a) le generalità del richiedente o, in caso di società la ragione o denominazione sociale;
 - b) l'indicazione del codice fiscale o partita IVA, e, se già operatore in attività, il numero di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - c) l'indicazione del settore o dei settori merceologici richiesti;
 - d) gli estremi di identificazione del posteggio richiesto qualora l'operatore non intenda esercitare l'attività in forma itinerante;
 - e) l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'*art. 4-bis*.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

3. Uno stesso soggetto può essere titolare di più autorizzazioni per l'esercizio dell'attività mediante utilizzo di posteggio e di non più di un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
4. Uno stesso soggetto, persona fisica o giuridica, può essere titolare al massimo di due autorizzazioni per l'utilizzo di posteggi nell'ambito dello stesso mercato o fiera solo mediante sub ingresso.
5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di posteggio non può essere rilasciata qualora il posteggio richiesto non sia disponibile o quando, nei mercati del Comune interessato, non siano disponibili altri posteggi. La medesima non è valida se non contiene le indicazioni del posteggio concesso.
6. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di posteggi sono rilasciate in conformità ai criteri di cui all'art. 6.
7. Il Comune può rilasciare autorizzazioni stagionali valide per la partecipazione ai mercati di cui al comma 8 dell'art. 2 nonché autorizzazioni stagionali di validità non superiore a tre mesi per l'esercizio dell'attività in forma itinerante o di particolari prodotti a carattere stagionale.
8. L'autorizzazione in originale deve essere esibita ad ogni richiesta degli Organi di vigilanza.
9. In occasione di fiere o altre riunioni straordinarie di persone il Sindaco può rilasciare, sentite le organizzazioni dei commercianti più rappresentative a livello provinciale, autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette fiere o riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possiede i requisiti previsti dall'articolo 4-bis.

(8) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 2, L.R. 28 marzo 2006, n. 10*, è stato poi così sostituito dall'*art. 28, L.R. 22 dicembre 2010, n. 59*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 5. Rilascio dell'autorizzazione. 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 15, del precedente art. 2, l'interessato produce domanda al Comune competente mediante lettera raccomandata.

La domanda deve contenere:

- a) le generalità del richiedente o, in caso di società di persone, la ragione sociale;
- b) l'indicazione del codice fiscale e, se già operatore in attività, il numero di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
- c) l'indicazione del settore o dei settori merceologici richiesti;
- d) gli estremi di identificazione del posteggio richiesto qualora l'operatore non intenda esercitare l'attività in forma itinerante;
- e) l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'*art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998*.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la dichiarazione sostitutiva del certificato è valida solo se accompagnata da copia di un documento d'identità.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
3. Uno stesso soggetto può essere titolare di più autorizzazioni per l'esercizio dell'attività mediante utilizzo di posteggio e di non più di un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
4. Uno stesso soggetto, sia esso persona fisica o società di persone, può essere titolare al massimo di due autorizzazioni per l'utilizzo di posteggi nell'ambito dello stesso mercato o fiera solo mediante subingresso.
5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di posteggio non può essere rilasciata qualora il posteggio richiesto non sia disponibile o quando, nei mercati del Comune interessato, non siano disponibili altri posteggi. La medesima non è valida se non contiene le indicazioni del posteggio concesso.
6. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di posteggi sono rilasciate in conformità ai criteri di cui al successivo art. 6.
7. Il Comune può rilasciare autorizzazioni stagionali valide per la partecipazione ai mercati di cui a i comma 8 del precedente art. 2 nonché autorizzazioni stagionali di validità non superiore a tre mesi per l'esercizio dell'attività in forma itinerante o di particolari prodotti a carattere stagionale.
8. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività esclusivamente in forma itinerante che cambia di residenza è tenuto a far annotare la variazione sul titolo autorizzatorio, che assume carattere provvisorio, dal nuovo Comune che provvederà al rilascio di un nuovo titolo previo ritiro del vecchio e alle future vidimazioni annuali.
9. L'autorizzazione in originale deve essere esibita ad ogni richiesta degli Organi di vigilanza.
10. In occasione di fiere o altre riunioni straordinarie di persone il Sindaco può rilasciare, sentite le organizzazioni dei commercianti più rappresentative a livello provinciale, autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette fiere o riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possiede i requisiti previsti dall'*art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998*.».

Art. 6

Assegnazione dei posteggi nei mercati.

1. In caso di nuova istituzione di mercati o in caso di ampliamenti di mercati esistenti, o in caso di posteggi resisi disponibili, il Comune pubblica, sull'albo pretorio un regolare bando contenente l'elenco dei posteggi disponibili, di quelli resisi liberi e di quelli disponibili a seguito di ampliamento del mercato. Copia del bando va trasmessa, lo stesso giorno della pubblicazione sull'albo pretorio, alle organizzazioni regionali di categoria degli operatori del settore maggiormente rappresentative.
2. Il bando deve contenere:
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare ripartito per localizzazione, caratteristiche e identificazione;
 - b) il termine di 60 giorni entro i quali gli interessati debbono far pervenire la domanda di cui all'articolo precedente;
 - c) il termine entro il quale viene redatta e affissa all'albo la graduatoria che non può comunque superare i 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando;
 - d) il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amministrativo;
 - e) ogni altra notizia utile agli operatori.

3. Il Comune assegna i posteggi resisi liberi e quelli disponibili a seguito di ampliamento del mercato sulla base di una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri in ordine prioritario:
- a) maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;
 - b) anzianità dell'attività maturata corre iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - c) ulteriori criteri stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di categoria dei commercianti, inseriti nel regolamento comunale.
4. mercati di nuova istituzione i posteggi sono assegnati sulla base dei seguenti criteri in ordine prioritario:
- a) maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - b) ulteriori criteri stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di categoria dei commercianti, inseriti nel regolamento comunale.
5. Prima della pubblicazione del bando di cui al comma 1, i comuni sono tenuti ad espletare, fra tutti gli operatori del mercato o dei mercati già concessionari di posteggio, una procedura di riassegnazione dei posteggi fra tutti i soggetti interessati che ne facciano domanda con l'applicazione dei criteri di cui al comma 3. I residui posteggi rimasti liberi dopo l'espletamento di detta procedura saranno posti in assegnazione a mezzo bando. Gli operatori concessionari di posteggi non possono scambiare fra loro il posteggio.

Art. 7

Validità ed uso della concessione di posteggi nei mercati e nelle fiere.

1. Le concessioni di posteggio relative ai mercati hanno, limitatamente al giorno o ai giorni di concessione, validità decennale e sono rinnovate su domanda dell'interessato da presentare al Comune competente prima della scadenza.
2. Le concessioni di posteggio relative alle fiere hanno validità limitatamente al giorno o ai giorni di concessione. Nelle fiere che si svolgono almeno una volta l'anno, il 100% dei posteggi può essere assegnato per un periodo di 10 anni, rinnovabile, con relativo rilascio dell'autorizzazione a chi vi ha operato almeno tre anni nell'ultimo quinquennio e che ne fa richiesta nei modi e nei termini previsti da apposito bando ⁽⁹⁾.
3. Qualora la concessione di posteggio sia revocata per motivi di viabilità e traffico o altri motivi di pubblico interesse, il soggetto interessato ha diritto ad ottenere, nel territorio comunale, un altro posteggio che non può avere superficie inferiore a quello revocato e che deve essere localizzato in conformità a scelte concordate con i rappresentanti degli operatori presenti nel mercato.
4. I posteggi temporaneamente e occasionalmente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato o in una fiera sono assegnati, giornalmente, ad eccezione se trattasi di box o manufatti, ai soggetti legittimati all'esercizio del commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato o nella fiera.
5. Il Comune provvede, secondo le norme stabilite dal regolamento comunale, alla registrazione delle presenze.
6. Nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione, o in caso di ristrutturazione dei mercati esistenti i posteggi devono essere organizzati per disposizione e per ampiezza in modo che possano essere utilizzati, dove ne è consentito l'uso, anche da automezzi.
7. Il Comune tiene a disposizione, degli operatori una planimetria di mercato continuamente aggiornata.
8. Nei mercati di cui al precedente art. 2, comma 5, devono essere riservati i posteggi per i produttori agricoli. Essi sono assegnati con i criteri di cui al precedente art. 6 qualora vi siano domande alla disponibilità.
9. Quando le date di svolgimento dei mercati e delle fiere coincidono e si sovrappongono e non vi siano disponibili aree pubbliche ulteriori per lo svolgimento specifico delle due manifestazioni i posteggi complessivi da assegnare debbono comprendere tanto l'organico normale di mercato quanto quella della fiera. In alternativa i comuni dispongono il recupero del mercato in altra data domenicale o festiva.
10. Il soggetto interessato ha diritto di utilizzare il posteggio concesso per tutti i prodotti appartenenti al settore o ai settori merceologici richiesti e autorizzati, fatte salve limitazioni imposte dal Comune a norma del successivo art. 16, comma 2 o di carattere igienico sanitario.

⁽⁹⁾ Periodo aggiunto dall'art. 3, L.R. 28 marzo 2006, n. 10.

Art. 8

Norme concernenti le fiere.

1. Salvo quanto previsto dai commi successivi, le domande di partecipazione alle fiere devono essere inviate mediante raccomandata al protocollo del Comune o di altro soggetto delegato all'organizzazione, almeno 90 giorni prima dello svolgimento della fiera medesima ⁽¹⁰⁾. La graduatoria delle concessioni di posteggio è pubblicata all'albo pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera stessa.
2. I regolamenti comunali di cui al successivo art. 16 possono fissare termini unificati per la presentazione delle domande e possono prevedere l'assegnazione delle concessioni di posteggio anche per più manifestazioni in numero non superiore, a tre. In tali casi la concessione decade se non viene usata per una sola volta.
3. La graduatoria delle concessioni di posteggio relativa alle fiere, da affiggersi all'albo pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento di ciascuna fiera, viene formulata sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) più alto numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - b) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
 - c) ulteriori criteri previsti dal Comune, sentite le organizzazioni di categoria dei commercianti, inseriti nel regolamento comunale.
4. Non sono ammissibili criteri di priorità basati sulla cittadinanza o residenza o sede legale dell'operatore.
5. Alle fiere che si svolgono sul territorio regionale possono partecipare gli operatori in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 15 del precedente art. 2 provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilità dei posteggi previsti.
6. Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione alla stessa fiera anche utilizzando autorizzazioni diverse. Lo stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio sulla stessa fiera. I posteggi rimasti liberi, trascorso l'orario stabilito dal Comune per l'inizio dell'occupazione, sono assegnati in primo luogo secondo la graduatoria di cui al precedente comma 1, sempre che gli operatori interessati siano presenti, e quin-

di secondo il più alto numero di presenze effettive. A parità di presenze prevale l'anzianità di iscrizione del soggetto al Registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.

7. Nelle fiere di cui al presente articolo il Comune può assegnare fino a un massimo del 5% ulteriore rispetto ai posteggi disponibili a beneficio di operatori rimasti esclusi dalla graduatoria in possesso di particolari articoli da fiera.

8. Le graduatorie per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere di cui al presente articolo possono essere distinte secondo i settori e le tipologie determinate dai comuni a norma del successivo art. 16, comma 2.

(10) Periodo così modificato dall'*art. 4, L.R. 28 marzo 2006, n. 10*.

Art. 9

Modalità per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, esclusivamente in forma itinerante, abilita alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago nonché su ogni area pubblica non vietata ai sensi del successivo art. 16 comma 4, con mezzi motorizzati o altro, a condizione che la merce non venga esposta occupando suolo pubblico. Nel caso di vendita a domicilio del consumatore si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 8 e 9 dell'*art. 19 del D.Lgs. n. 114/1998*.

2. L'operatore in forma itinerante osserva gli orari determinati dal Sindaco ai sensi del successivo art. 17, non può avere concessioni di posteggio collegate alla sua autorizzazione, può sostare nelle aree appositamente individuate dal Comune nel regolamento di cui al successivo art. 16, comma 4, per un massimo di due ore nello stesso punto e a distanza di almeno 300 mt. tra una sosta e l'altra ed è comunque soggetto, nell'esercizio della sua attività itinerante, alle prescrizioni del Codice della Strada.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'agricoltore che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della legge 9 gennaio 1963, n. 59 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10

Esercizio dell'attività su aree demaniali marittime, aeroporti, stazioni e autostrade.

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche negli aeroporti, stazioni e autostrade è vietato senza il permesso del soggetto proprietario o gestore.

2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali marittime è soggetto all'autorizzazione rilasciata dai Comuni di cui al primo comma dell'*art. 4, legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141* (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative).

3. I Comuni, sentite le organizzazioni di categoria e dei consumatori più rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione, determinano, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero delle autorizzazioni da rilasciare per l'anno successivo, o la scelta di non rilasciare autorizzazioni.

4. I Comuni, sentite le organizzazioni di categoria, le associazioni ambientaliste e dei consumatori più rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione, emanano un regolamento contenente le modalità e le condizioni per l'accesso alle aree demaniali marittime, le modalità di esercizio se in forma fissa o itinerante, nonché i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti stabiliti dal Piano demaniale marittimo regionale (PDM) e dei Piani demaniali comunali, escludendo la possibilità di ulteriori ampliamenti di superfici pavimentate e volumetrie sull'arenile e l'occupazione delle spiagge libere con strutture adibite ad attività commerciali di cui alla presente legge.

5. Le autorizzazioni di cui al comma 2 non possono essere rilasciate in assenza della preventiva emanazione, da parte dei Comuni, del regolamento di cui al comma 4 ⁽¹¹⁾.

(11) Articolo così sostituito dall'*art. 1, L.R. 4 agosto 2009, n. 10*. Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Esercizio dell'attività su aree demaniali marittime, aeroporti, stazioni e autostrade. 1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche negli aeroporti, stazioni e autostrade è vietato senza il permesso del soggetto proprietario o gestore.

2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.

3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'Autorità marittima, sentito il parere delle associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale, comunica il numero degli operatori ammessi, che non può essere inferiore a quello autorizzato nell'anno precedente, nonché le modalità di esercizio, se in forma fissa o itinerante. Gli operatori interessati inviano le domande fra il 1° febbraio e il 15 marzo successivo. Entro il 30 aprile l'Autorità marittima pubblica graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al precedente comma 2 e rilascia agli interessati il relativo nulla osta.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elenco degli aventi diritto al nulla osta è formato da tutti coloro i quali sono stati regolarmente autorizzati, dalla competente Autorità marittima prima dell'entrata in vigore del *D.Lgs. n. 114/1998* e che ne facciano apposita domanda entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

Art. 11

Aree private.

1. Qualora uno o più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di mercati e fiere per uno o più giorni della settimana o del mese, essa può essere inserita fra le aree destinate all'attività e i soggetti promotori hanno diritto prioritariamente all'assegnazione delle concessioni di posteggio, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 12

Subingressi e reintestazione dell'autorizzazione.

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o a causa di morte, è soggetto alla sola comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni al Comune sede di posteggio per gli operatori concessionari di posteggio, al Comune di residenza del dante causa in caso di esercizio dell'attività in forma itinerante, alla condizione che sia effettivamente provato il trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'*art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998*.

2. Ai sensi dell'art. 28, comma 12 del D.Lgs. n. 114/1993, l'atto di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi potrà essere redatto in forma di scrittura privata registrata. La comunicazione presentata ai sensi del precedente comma 1 è sottoscritta sia dal dante causa che dal subentrante ed entrambe le firme dovranno essere autenticare.
3. Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa, delle concessioni di posteggio eventualmente possedute dal dante causa nonché di tutti i titoli di priorità derivanti dal numero di presenze e dall'anzianità storica dell'autorizzazione valutata sulla base di vari passaggi riportati d'ufficio dai comuni sulla stessa. L'anzianità d'iscrizione al Registro imprese del cedente, sia l'intera attività che il ramo di azienda, va considerata solo laddove il cedente abbia effettivamente maturato il diritto, ma non è possibile accertarne l'anzianità di presenza sul mercato o fiera. In relazione all'istituzione di nuovo mercato o fiera, l'anzianità di iscrizione al Registro imprese non va presa in considerazione come titolo di priorità ⁽¹²⁾.
4. Qualora il soggetto, interessato non abbia usufruito della facoltà di cui all'art. 5, comma 3 della legge 25 marzo 1997, n. 77, in caso di cessione dell'azienda, deve indicare su quale titolo trasferisce i diritti connessi ai titoli di priorità maturati.
5. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998, deve darne comunicazione entro tre mesi dall'avvenuto subingresso, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.

(12) Comma così sostituito dall'art. 5, L.R. 28 marzo 2006, n. 10. Il testo originario era così formulato: «3. Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa, delle concessioni di posteggio eventualmente possedute dal dante causa nonché di tutti i titoli di priorità derivanti dal numero di presenze e dall'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche maturati dal cedente.».

Art. 13

Decadenza e revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.

1. L'autorizzazione è revocata:
 - a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) nel caso di decadenza per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998.
2. La concessione di posteggio decade per mancato utilizzo del posteggio medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare ⁽¹³⁾.
3. Il rapporto di cui al comma precedente, pari ad un quarto dell'anno solare, si misura con riferimento all'effettivo numero dei giorni nei quali è possibile svolgere l'attività secondo la cadenza periodica del mercato per il quale viene rilasciata la concessione di posteggio.

(13) Comma così modificato dall'art. 6, L.R. 28 marzo 2006, n. 10.

TITOLO III

Indirizzi regionali e compiti dei comuni

Art. 14

Criteri per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ⁽¹⁴⁾.

1. I Comuni definiscono le aree ed il numero dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori più rappresentative a livello regionale, nel rispetto degli strumenti urbanistici e secondo i criteri di seguito indicati:
 - a) impatto positivo sul tessuto economico, al fine di contrastare i fenomeni di rarefazione e congestionamento commerciale;
 - b) aree mercatali e superfici dei posteggi adeguate all'esercizio delle attività;
 - c) aree idonee in relazione alla dotazione di servizi igienici nonché di impianti per la rete elettrica, idrica e fognaria;
 - d) aree funzionali ad un accesso agevole da parte dei consumatori nonché adeguato per il passaggio dei mezzi di emergenza;
 - e) aree idonee per condizioni varie, di parcheggio e di trasporto pubblico;
 - f) localizzazione delle aree in zone in via di espansione urbana, in zone turistiche e montane ed in frazioni.
2. Il comune individua le zone di pregio artistico, storico, architettonico ed ambientale nelle quali, l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della loro salvaguardia.
3. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio su aree pubbliche soltanto se ragioni di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendono impossibile permettere ulteriori flussi di acquisto nella zona senza compromettere i meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, nonché senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità e mobilità.
4. La programmazione delle attività commerciali sulle aree pubbliche è svincolata da criteri legati a verifiche di natura economica, ovvero basati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico, sulla prova di una domanda di mercato e sulla presenza di altri operatori su aree pubbliche.

(14) Articolo così sostituito dall'art. 29, L.R. 22 dicembre 2010, n. 59, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 14. Criteri ed indirizzi per la programmazione dell'attività del commercio su aree pubbliche a posto fisso. 1. Ai fini della programmazione del commercio su aree pubbliche svolto a posto fisso l'attività è considerata equivalente al commercio fisso al dettaglio e quindi sottoposta a regole che consentono l'individuazione dei punti vendita sul territorio in relazione alla distribuzione della popolazione ed ai problemi di assetto, di gestione del territorio e di mobilità e traffico.».

2. In relazione all'indirizzo prescelto, di orientare lo sviluppo del commercio su aree pubbliche a posteggio in analogia a quanto avviene per il commercio fisso al dettaglio, ed in considerazione della necessità di contenere fenomeni di congestione o di rarefazione del servizio sul territorio si assumono i seguenti criteri:

- a) la consistenza dei mercati deve essere pianificata in rapporto alla popolazione servita;
- b) la consistenza del numero dei posteggi per Comune e nell'ambito del Comune per le singole zone deve essere stabilita in rapporto alla rete del commercio fisso al dettaglio, evitando condizioni di disparità tra gli operatori;
- c) la dimensione e la localizzazione delle aree dove si intendono istituire i mercati, devono far riferimento a regole urbanistiche di assetto del territorio e ai problemi di impatto sulla mobilità della popolazione.

3. In relazione all'indirizzo di razionalizzare la funzione assoluta dal commercio al dettaglio su aree pubbliche si assumono i seguenti criteri:

- a) per i mercati quotidiani l'ubicazione di aree per le attività del commercio a posto fisso deve prevedersi in ragione della esigenza di coprire porzioni del territorio non servite sufficientemente;
- b) per i mercati quotidiani la localizzazione deve essere stabilita con criteri di insediabilità di tipo urbanistico, in rapporto all'accessibilità ed alla mobilità della popolazione;
- c) per i mercati periodici la dimensione va stabilita in rapporto alla popolazione residente e fluttuante e subordinata alla consistenza della rete al dettaglio fisso in ragione inversa della ricorrenza del periodo;
- d) per i mercati periodici la ricorrenza come giornate della settimana o del mese deve essere diversa tra comuni vicini.».

Art. 15

Indirizzi ai comuni per la determinazione di agevolazioni relative ai tributi e alle entrate.

1. Dal 1° gennaio 2000 cessa l'applicazione della tassa sulle concessioni regionali relative alle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al *D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230* e alla *L.R. 3 dicembre 1994, n. 90*.
2. I comuni montani, i comuni con meno di 3000 abitanti hanno facoltà di prevedere particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le entrate di propria competenza connesse all'esercizio delle attività su posteggi.
3. I comuni non montani o con popolazione superiore a 3000 abitanti hanno facoltà di prevedere le agevolazioni di cui al comma precedente nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.

Art. 16

Funzioni e compiti dei comuni.

1. I comuni esercitano le funzioni concernenti il rilascio, la revoca, la reintestazione, la sospensione e la conversione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività nonché il rilascio e la revoca delle concessioni di posteggio.

2. I comuni sulla base dei criteri e degli indirizzi di cui al precedente art. 14 e in conformità alle previsioni urbanistiche, stabiliscono l'ampiezza complessiva delle aree e il numero di posteggi da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche secondo le sue diverse forme di attività, la loro superficie e le aree riservate agli agricoltori. Altresì istituiscono, sopprimono, spostano data e localizzazione dei mercati e delle fiere e possono determinare nell'ambito dei settori merceologici le specifiche tipologie merceologiche dei posteggi di mercati e fiere mediante la definizione di un organico iniziale da aggiornarsi almeno ogni tre anni. Nel caso di spostamento parziale di mercato o fiera che non superi il 40% dei posteggi si procede alla sistemazione mediante graduatoria parziale con i seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza;
- b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
- c) ulteriori criteri stabiliti dai Comuni, sentite le Organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale

(15)

3. I comuni adottano altresì un regolamento generale per l'esercizio dell'attività e uno o più regolamenti per lo svolgimento dei mercati e delle fiere. Tali regolamenti sono emanati in conformità con le disposizioni di cui al titolo X del *D.Lgs. n. 114/1998* e con i criteri di cui all'art. 14 della presente legge. I comuni inoltre stabiliscono le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di autorizzazione e di concessione di posteggio nonché i termini per il loro esame.

4. I comuni possono stabilire divieti e limitazioni all'esercizio dell'attività in forma itinerante esclusivamente per motivi di viabilità e traffico, di carattere igienico e sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Possono altresì individuare aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è sottoposto a particolari condizioni.

5. Gli atti e i regolamenti di cui ai commi precedenti oltre a recepire le disposizioni della presente legge determinano e stabiliscono le tipologie, gli orari, le localizzazioni, le articolazioni di mercati e fiere; le modalità di accesso, di sistemazione delle attrezzature e delle operazioni di vendita nonché le modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di spostamento del mercato.

6. Il Comune può affidare la gestione dei servizi di natura amministrativa, la gestione di servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere, nonché le manifestazioni non sistematiche come i raduni, le rassegne i trofei e simili, attraverso apposite convenzioni, ai seguenti soggetti:

- a) associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale di operatori del commercio su aree pubbliche;
- b) Enti pubblici;
- c) cooperative e consorzi di operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche.

L'affidamento, attraverso apposite convenzioni, della gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nonché delle manifestazioni non sistematiche come raduni, rassegne, trofei e simili, va effettuato a titolo non oneroso. Nei casi di più richieste da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), e c), il Comune effettua l'assegnazione, in maniera prioritaria e seguendo l'ordine stabilito, ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c). Nel caso di più soggetti dello stesso gruppo a), si adotta il principio della maggiore rappresentatività regionale, intendendosi per tale quelle Organizzazioni o Associazioni aventi la sede in ogni Provincia della Regione e che abbiano rappresentanze presso le Camere di Commercio. Per Organizzazioni o Associazioni, aventi sede in ogni Provincia della Regione, si intendono quelle che hanno specifica identità in ambito di ciascun territorio provinciale, come entità locale, anche se ricomprese in una più ampia struttura. La rappresentanza presso le Camere di Commercio, quale condizione essenziale per l'affidamento, deve intendersi riferita alle organizzazioni o associazioni sopra indicate, non necessariamente coincidenti con la sola

categoria deputata alla gestione di fiere e mercati, ma di soggettività nel cui ambito risulti la categoria del settore del commercio su area pubblica ⁽¹⁶⁾.

7. Gli atti concernenti l'istituzione, la modificazione e la soppressione di mercati e fiere nonché lo spostamento e la definizione dei regolamenti sono sottoposte all'acquisizione del parere delle associazioni di categoria degli operatori del settore e dei consumatori, presenti nella Regione tra quelle più rappresentative a livello nazionale.

(15) Comma così modificato dall'*art. 7, L.R. 28 marzo 2006, n. 10*.

(16) Capoverso aggiunto dall'*art. 8, L.R. 28 marzo 2006, n. 10*, poi così modificato per effetto di quanto disposto dall'*art. 2, L.R. 5 aprile 2012, n. 15*, che ha modificato il testo del presente capoverso riportato nel suddetto art. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 della stessa legge).

TITOLO IV Disposizioni varie Art. 17

Orari e calendari dei mercati e delle fiere.

1. La determinazione degli orari dei mercati e delle altre forme di commercio su aree pubbliche è finalizzata al perseguimento della migliore fruizione possibili dell'offerta da parte dei consumatori e all'opportunità di stabilire pari condizioni fra commercio su aree pubbliche e altro commercio al dettaglio, mediante condizioni di flessibilità e di intervalli diversificati secondo le condizioni climatiche e con riferimento agli altri orari scolastici, lavorativi, dei servizi collettivi pubblici e privati.

2. I comuni, sulla base degli indirizzi generali di cui ai precedenti commi e sentite le organizzazioni dei consumatori e di categoria più rappresentative a livello provinciale, stabiliscono gli orari dei mercati, delle fiere e delle altre forme di commercio su aree pubbliche nonché eventuali deroghe alla normativa generale sugli orari. In ogni caso non si può sospendere l'effettuazione di mercati e fiere senza la preventiva comunicazione agli operatori interessati.

3. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d'arte, al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggior afflusso turistico, un servizio soddisfacente, il Sindaco può stabilire deroghe al normale regime degli orari.

4. Gli orari di vendita sono uguali per tutti gli operatori dello stesso mercato o fiera a prescindere dalle merceologie trattate e possono differire dal commercio in sede fissa. In caso di svolgimento domenicale e festivo di mercati e fiere è consentita, previa deliberazione del comune e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, per lo stesso orario, l'apertura facoltativa agli esercizi di vendita al dettaglio a posto fisso.

5. Entro il 30 ottobre di ciascun anno i comuni rendono pubblico il calendario dei mercati o delle fiere dell'anno successivo e indicano eventualmente le date e i motivi di pubblico interesse per i quali le predette manifestazioni non potranno avere luogo nonché le date del loro recupero.

6. I mercati e le fiere che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, si svolgono nei giorni domenicali e festivi, continuano a svolgersi negli stessi giorni. Lo svolgimento dei mercati e delle fiere di nuova istituzione è consentito anche nelle domeniche o negli altri giorni festivi, purché non in concomitanza con mercati e fiere già esistenti nei Comuni confinanti ⁽¹⁷⁾.

(17) Periodo così sostituito dall'*art. 9, L.R. 28 marzo 2006, n. 10*. Il testo originario era così formulato: «Vietata l'istituzione di nuovi mercati o fiere domenicali e festivi di qualsiasi genere.».

Art. 18

Norme igienico sanitarie.

1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature devono corrispondere a quanto stabilito dal Ministero della sanità.

2. All'interno dei mercati i comuni stabiliscono la dislocazione dei posteggi in relazione a criteri ed alle esigenze di ordine igienico sanitarie e in relazione alle necessità di servizio o di allacciamento della rete idrica fognaria.

3. Fatto salvo in ogni caso il rispetto delle misure igienico sanitarie attualmente previste, il Comune ha l'obbligo di applicare le nuove norme che dovessero entrare in vigore, pena la decadenza dei posteggi esistenti per la vendita dei prodotti alimentari.

Art. 19

Sfera di applicazione della legge.

1. La presente legge si applica agli industriali e agli artigiani che intendono esercitare il commercio al dettaglio, su aree pubbliche, dei propri prodotti.

2. La presente legge si applica ai soggetti che intendano vendere od esporre per la vendita al dettaglio su aree pubbliche opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico di cui alla *legge 20 novembre 1971, n. 1062*.

3. La presente legge non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della *legge 9 febbraio 1963, n. 59* e successive modificazioni, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

4. La presente legge non si applica a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio dei consumatori ai sensi dell'*art. 19 del D.Lgs. n. 114/1998*.

5. Salvo che per le disposizioni alla concessione del suolo pubblico, la presente legge non si applica a chi venda o esponga per la vendita esclusivamente le proprie opere d'arte.

Art. 19-bis

Occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate ⁽¹⁸⁾.

1. La Regione persegue la salvaguardia del regolare esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio regionale e stabilisce le norme generali alle quali i comuni si attengono nell'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il commercio abusivo su aree pubbliche o su aree private soggette.
2. Le occupazioni con l'esposizione delle merci in spazi ed aree pubbliche e private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione sono abusive.

(18) Articolo aggiunto dall'*art. 1, L.R. 29 novembre 2010, n. 50*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4* della stessa legge).

Art. 20

Sanzioni.

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli della presente legge si applicano le sanzioni previste al titolo X del *D.Lgs. n. 114/1998*.
2. L'autorità competente ad applicare le sanzioni è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni.

Art. 20-bis

Sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico ⁽¹⁹⁾.

1. Per la cessazione delle occupazioni abusive l'autorità comunale procede nel modo seguente:
 - a) a coloro che svolgono attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio senza le autorizzazioni prescritte dalla legge si applicano le sanzioni amministrative previste all'*articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 114/1998* (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'*articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59*) e la contestuale confisca delle merci e delle attrezzature ivi compreso l'automezzo se funzionale alla vendita;
 - b) nell'ipotesi di cui alla lettera a) l'agente o l'ufficiale accertatore procede al sequestro delle merci e delle attrezzature trasmettendo il verbale di accertamento e di sequestro all'autorità competente e dandone copia al trasgressore;
 - c) l'autorità competente emana il provvedimento di confisca entro ventiquattro ore dal ricevimento del verbale;
 - d) le merci confiscate ai sensi della lettera a) qualora contraffatte o consistenti in generi merceologici fungibili, devono essere distrutte entro quarantotto ore dalla confisca, a spese del trasgressore, salvo la conservazione di un campione della merce stessa per fini giudiziari;
 - e) non si procede alla confisca delle merci o attrezzature o a distruzione delle cose confiscate se il trasgressore, in via d'urgenza, previa audizione personale richiesta senza formalità, anche verbalmente, dimostri al competente ufficio che la vendita e l'occupazione erano oggetto rispettivamente di autorizzazione e di concessione. In tal caso le merci vengono riconsegnate;
 - f) le merci confiscate non contraffatte consistenti in beni non fungibili di cui il trasgressore non sia in grado di dimostrare la provenienza vengono custodite presso la depositaria comunale o altro magazzino allo scopo autorizzato. Dell'atto di deposito è dato immediato avviso all'Albo Pretorio del Comune e, qualora trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione i beni non vengono reclamati dai legittimi proprietari, il Comune può procedere alla distruzione o, nel caso di consistente valore economico, alla vendita degli stessi tramite asta pubblica;
 - g) i generi alimentari confiscati freschi o mantenuti in confezione integra, non in scadenza, prodotti e conservati nel rispetto della normativa riguardante l'igiene degli alimenti, con particolare riguardo al *decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155* e s.m.i. (Attuazione della *direttiva 93/43/CEE* e della *direttiva 96/3/CE* concernenti l'igiene dei prodotti alimentari) devono essere donati in beneficenza previo verbale di consegna a strutture ufficialmente riconosciute che operano nel campo della solidarietà.
2. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 29 commi, 2 e 3, del *D.Lgs. 114/98* la recidiva si verifica qualora vengono commesse le stesse violazioni per due volte in un anno anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'*articolo 16 della legge 689/81* (Modifiche al sistema penale) e s.m.i. e indipendentemente dalla conclusione del procedimento di applicazione delle sanzioni comminate a norma dello stesso *articolo 29 D.Lgs. 114/98*.
3. Nel caso di particolare gravità o recidiva oltre che alla sanzione pecuniaria, l'agente o l'ufficiale accertatore dispone la confisca delle merci e delle attrezzature ivi compreso l'automezzo se funzionale alla vendita, a norma della *legge 689/81* trasmettendo il verbale di accertamento e di sequestro all'Autorità competente e dandone copia al trasgressore. Il Sindaco o altra autorità competente, entro ventiquattro ore dal ricevimento del verbale, può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni insieme al provvedimento di confisca delle merci ed eventualmente delle attrezzature secondo le modalità e le procedure previste alle lettere d), e), f), g) del comma 1.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'*art. 4 del D.Lgs. 228/2001* (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'*articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57*) che esercitano l'attività di vendita diretta, ad esclusione degli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività di vendita limitatamente alla vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante, come previsto dall'*articolo 9, comma 3* ⁽²⁰⁾.
5. Il monitoraggio dei dati delle autorità competenti sull'abusivismo, l'informazione, gli studi ed approfondimenti delle dinamiche del commercio abusivo riferite alle statistiche di comuni e autorità competenti, l'individuazione di strumenti di lotta al fenomeno dell'abusivismo sono esercitate dall'Osservatorio regionale del sistema distributivo di cui al comma 86 dell'*articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11* (Nuove norme in materia di commercio).

(19) Articolo aggiunto dall'*art. 2, L.R. 29 novembre 2010, n. 50*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4* della stessa legge), poi così modificato come indicato nella nota che segue.

(20) Comma così sostituito dall'*art. 1, L.R. 10 dicembre 2010, n. 56*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (che coincide peraltro con la data di entrata in vigore del presente articolo), ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2* della stessa legge. Il testo originario era così formulato: «4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività di vendita diretta.».

TITOLO V
Norme transitorie e finali

Art. 21

Cessazione e abrogazione di norme.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia, nel territorio della Regione, la [legge 28 marzo 1991, n. 112](#) e successive modifiche e integrazioni nonché il [D.M. 4 giugno 1993, n. 248](#) e successive modifiche e integrazioni.
2. È abrogata la [L.R. n. 90/1994](#), la [L.R. n. 22/1997](#) e la [Delib.C.R. 23 settembre 1997, n. 69/22](#) nonché ogni altra norma incompatibile o contraria alle disposizioni della presente legge.

Art. 22

Conversione dei titoli autorizzatori rilasciati in base alla [legge n. 112/1991](#).

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche rilasciata ai sensi della [legge 19 maggio 1976, n. 398](#) e della [legge 28 marzo 1991, n. 112](#) è convertita d'ufficio e senza spese per gli operatori.
2. Alle conversioni provvedono rispettivamente:
 - a) i comuni sede di posteggio limitatamente alle concessioni rilasciate per il proprio territorio;
 - b) i comuni di residenza per i soggetti titolari di autorizzazione per il commercio in forma itinerante;
 - c) i comuni che hanno rilasciato l'autorizzazione già in possesso di soggetti residenti fuori Regione.
3. Gli operatori entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, richiedono il rinnovo della propria autorizzazione con l'obbligo da parte del Comune di provvedere entro i successivi centoventi giorni al rilascio della nuova autorizzazione con contestuale ritiro del vecchio titolo autorizzativo. Trascorsi duecentodieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge non è consentito l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche all'operatore che non abbia prodotto richiesta del nuovo titolo autorizzativo ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a coloro che non hanno esercitato nei termini previsti la facoltà di cui all'[art. 5, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77](#). A tal fine l'operatore provvede ad inoltrare richieste di conversione per il rilascio di singole autorizzazioni ai comuni sedi di mercati nei quali è titolare di un posteggio.

Art. 23

Disposizioni finali.

1. I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche sono sottoposti alla presente legge e alle medesime norme che riguardano gli altri commercianti al dettaglio purché esse non contrastino con le disposizioni del titolo X del [D.Lgs. n. 114/1998](#).
2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima dell'entrata in vigore della presente legge.
3. Le graduatorie esistenti, a qualsiasi titolo per mercati e fiere, alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermate nella loro validità.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme di cui al titolo X del [D.Lgs. n. 114/1998](#).

Art. 24

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

D.Lgs. 31-3-1998 n. 114

Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 1998, n. 95, S.O.

TITOLO X
Commercio al dettaglio su aree pubbliche
(commento di giurisprudenza)

27. Definizioni.

1. Ai fini del presente titolo si intendono:
 - a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
 - g) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

28. Esercizio dell'attività.

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;

b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 e soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative (49).

2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all' articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali (50).

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago (51).

5. Nella domanda l'interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;

b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la concessione.

6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.

7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

8. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanità con apposita ordinanza (52).

9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.

10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.

12. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, emanano le norme relative alle modalità di esercizio del commercio di cui al presente articolo, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui all'articolo 29, nonché la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi. Le regioni determinano altresì gli indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi.

13. Le regioni, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresì, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche, i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive (53).

14. Le regioni, nell'ambito del loro ordinamento, provvedono all'emanazione delle disposizioni previste dal presente articolo acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere (54).

16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate altresì le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono altresì deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga co-

municato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, le regioni e i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.

18. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.

(49) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 70, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(50) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 11-bis, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così sostituito dalla lettera a) del comma 12 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2 della medesima L. 23 dicembre 2009, n. 191.

(51) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 70, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(52) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi l'O.M. 3 aprile 2002.

(53) Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 70, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(54) Comma così modificato dall'art. 2-bis, D.L. 9 settembre 2005, n. 182, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

29. Sanzioni.

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'articolo 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

3. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;

c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28 (55);

4-bis. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell'articolo 28 (56).

5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

(55) Lettera aggiunta dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 11-bis, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(56) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 12 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2.

30. Disposizioni transitorie e finali.

1. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui al presente decreto purché esse non contrastino con specifiche disposizioni del presente titolo.

2. Fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28 continuano ad applicarsi le norme previgenti.

3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima dell'entrata in vigore del presente decreto e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28.

4. La disciplina di cui al presente titolo non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

5. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

6. Sono abrogate: la legge 28 marzo 1991, n. 112, come modificata dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, e dalla legge 25 marzo 1997, n. 77; l'articolo 3 della legge 5 gennaio 1996, n. 25; il decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, come modificato dal decreto ministeriale 15 maggio 1996, n. 350. È soppressa la voce n. 62 della tabella c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, come modificata ed integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407.